



Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinatore scientifico
Giuliana Beschi

Coordinatore di redazione
Stefano Zanon

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,
Paolo Bisi, Elena Fracassi,
Alessandro Pratesi, Carlo Quiri,
Luca Reina

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi,
S. Baruzzi, F. Boni, A. Bongi,
A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi,
M. Brisciani, P. Clementi,
G.M. Colombo, C. Corghi,
L. Dall'Oca, C. De Stefanis,
S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,
P. Meneghetti, M. Nicola,
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini,
S. Setti, L. Simonelli, L. Sorgato,
M. Taurino, E. Valcarenghi,
L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero
M. Berruti, G. Beschi, L. Binda,
P. Bisi, C. Callegaro, G.A. Lanfranchi,
R. Lucarini, A. Olivetti, R. Redeghieri,
A. Sterli, E. Valcarenghi, S. Zanon

Stampa
Grafiche Artigianelli
Via Piamarta, n. 6 - 25121 Brescia

Editore
Centro Studi Castelli S.r.l.
Via Bonfiglio, n. 33
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30
Sito Web: WWW.RATIO.IT
servizioclienti@gruppocastelli.com

Iscrizione al Registro Operatori
della Comunicazione n. 3575
Autorizzazione del Tribunale
di Mantova n. 4/2003 del 9.05.2003
Periodico mensile,
spedizione in abbonamento postale

Chiuso per la stampa il 18.12.2025

RATIO Lavoro

Periodico dedicato all'amministrazione del personale e al diritto del lavoro



Sommario 1/2026

| | | |
|-----------------|---|----------|
| Opinione | - Licenziamento illegittimo nella piccola impresa: il tema dell'indennità risarcitoria | 3 |
|-----------------|---|----------|



Legislazione

| | | |
|---------------|--|-----------|
| Novità | - Conversione del decreto in tema di ingresso di lavoratori stranieri | 4 |
| | - Disposizioni in materia di lavoro dalla legge di semplificazione | 8 |
| | - Delega unica per i servizi online dell'Agenzia Entrate | 10 |

Prassi

| | | |
|------------------------|---|-----------|
| Agenzia Entrate | - Rimborso spese al dipendente in trasferta | 12 |
| Inps |  - Incentivo all'autoimpiego in settori strategici per nuove tecnologie | 14 |
| |  - Contributo per avvio di attività imprenditoriale in settori strategici | 20 |
| | - Contribuzione figurativa per lavoratori in aspettativa per carica elettiva e sindacale | 22 |
| Inail | - Verifica dati inail e riduzione del presunto per il 2026 | 24 |
| | - Applicazione provvisoria nuove aliquote di oscillazione del tasso medio | 28 |

Pratica d'ufficio

| | | |
|---------------------|---|-----------|
| Adempimenti | - Conguaglio fiscale anno 2025 per redditi da lavoro dipendente | 30 |
| |  - Presentazione del prospetto disabili | 38 |
| |  - Comunicazione al sindacato dei lavoratori somministrati nel 2025 | 42 |
| | - Assicurazione contro gli infortuni domestici | 44 |
| Retribuzione | - Riduzione contributiva nel settore edile per il 2025 | 46 |
| | - Trattamento delle festività nazionali e religiose | 50 |
| Privacy | - Gestione dell'account di posta elettronica del lavoratore cessato | 54 |
| Contratti | - Collaboratori familiari - lavoro domestico | 56 |

Rubriche

| | | |
|--------------------------|--|----|
| Scadenario | - Adempimenti mese di gennaio 2026 | 60 |
| Notizie in breve | | 62 |
| Note a sentenze | - Mansioni superiori e sostituzione del lavoratore assente | 63 |
| Chiarimenti ministeriali | - Rilascio Durc di congruità a imprese non rientranti nel comparto edile | 64 |



Sasa veitchii

Tra i bambù nani *Sasa veitchii* è forse il più atipico, intanto perché non è poi così nano, dato che può crescere fino al metro di altezza, poi per le foglie espanse, lunghe 20-25 cm larghe 4-6 cm, ben più tozze - e molto più originali - rispetto alla maggior parte dei bambù.

Il nome generico deriva da sasa, nome giapponese del bambù nano, e quello specifico è in onore del vivaio James Veitch & Sons (1853-1914) che, con sede a Chelsea, finanziò numerose spedizioni di "cacciatori di piante" contribuendo all'introduzione in Gran Bretagna di circa 1200 tra nuove specie e varietà orticole.

L'interesse ornamentale risiede, oltre che nella grande rusticità della pianta, capace di colonizzare rapidamente ampie superfici, anche in luoghi particolarmente ombreggiati, nel gradevole colore verde delle foglie in estate che perdono colore ai margini a fine stagione e in inverno. L'effetto è quello che si trova in tante varietà selezionate cosiddette "aureomarginate".

Come per quasi tutte le specie di grande interesse ornamentale sono state selezionate cultivar con caratteri peculiari, soprattutto che amplificano la naturale tendenza alla bordatura gialla o argentea delle foglie. L'effetto ornamentale tappezzante sarà migliore se il terreno sarà fertile, ricco di humus, umido e ben drenato.

È inevitabile prestare attenzione al carattere invadente della specie: una barriera sotterranea invalicabile per almeno 40 cm di profondità vi risparmierà il faticoso contenimento laterale negli spazi destinati ad altre specie.

Marco Fabbri

www.marcofabbri.it

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT

Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.

Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale.

Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.

Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

*****Riproduzione vietata*****

Informativa privacy

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - privacy@gruppocastelli.com.

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy-policy.

Testata volontariamente sottoposta a certificazione di tiratura e diffusione in conformità al Regolamento CSST

Certificazione Editoria Specializzata e Tecnica



INCENTIVO ALL'AUTOIMPIEGO IN SETTORI STRATEGICI PER NUOVE TECNOLOGIE

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- PRECISAZIONI INPS

Art. 21 D.L. 7.05.2024, n. 60 conv. L. 4.07.2024, n. 95 - Decreto Interministeriale 3.04.2025
Circ. Inps 27.11.2025, n. 147

L'Inps, con la circolare 147/2025, ha illustrato l'esonero contributivo in favore dei datori di lavoro che avviano un'attività imprenditoriale operante nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, introdotto dall'art. 21 D.L. 7.05.2024, n. 60, fornendo indicazioni per la gestione dei relativi adempimenti previdenziali.

SCHEMA DI SINTESI

| | |
|--------------------------------------|--|
| OGGETTO | ⇒ Incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. |
| BENEFICIARI | ⇒ Persone disoccupate che non hanno compiuto i 35 anni di età . ⇒ Che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1.07.2024 e fino al 31.12.2025 , un'attività imprenditoriale operante nell'ambito dei predetti settori strategici. ⇒ La bozza del D.L. Milleproroghe proroga il termine al 31.12.2026 . |
| ATTIVITÀ AMMESSE AL BENEFICIO | ⇒ Sono quelle individuate dalla circ. Inps 147/2025. ⇒ Si veda tavola a pagina 5. |
| MISURA | ⇒ Esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai predetti soggetti, in qualità di datori di lavoro, in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1.07.2024 al 31.12.2025, di lavoratori che alla data di assunzione non hanno compiuto il 35° anno di età. ⇒ La misura dell'incentivo è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail. ⇒ Nel limite massimo di importo pari a € 800 su base mensile per ciascun lavoratore. • Comunque, nei limiti della spesa autorizzata a tale fine, nonché nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027. ⇒ Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. |
| RAPPORTI ESCLUSI | ⇒ Restano esclusi dal beneficio i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato . |
| DURATA | ⇒ L'esonero contributivo in oggetto spetta per la durata massima di 3 anni e, comunque, non oltre il 31.12.2028. |
| CONDIZIONE DI SPETTANZA DELL'ESONERO | ⇒ Rispetto dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione, disciplinati dall'art. 31 D. Lgs. 14.09.2015, n. 150. • Rispetto, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori, nonché dei presupposti specificamente previsti dal D.L. 60/2024. |

PRECISAZIONI INPS

DATORI DI LAVORO
INTERESSATI

• Requisiti

- L'esonero contributivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dai datori di lavoro che rispettano contestualmente le seguenti condizioni:
 - .. sono **disoccupati alla data dell'avvio dell'attività imprenditoriale** e non hanno compiuto 35 anni di età (dovendosi intendere un'età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni);
 - .. hanno avviato sul territorio nazionale, a decorrere **dal 1.07.2024 e fino al 31.12.2025**, un'attività imprenditoriale operante nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, qualificata come tale secondo i criteri stabiliti dal decreto attuativo 3.04.2025.

• Criteri
concorrenti

- Sono criteri concorrenti di qualificazione dell'impresa operante nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica:
 - a) i valori medi percentuali degli investimenti in tecnologie green e digitali sul totale degli investimenti;
 - b) i valori medi percentuali della domanda di lavoro;
 - c) i valori medi di competitività delle imprese rispetto ai seguenti parametri, complessivamente valutati, per dipendente: ricavi totali, salario medio, investimento totale, investimento in tecnologie digitali e investimento in tecnologie green.

**Ateco
2025**

Al fine di aggiornare l'applicazione dei criteri classificatori previsti dal decreto attuativo per l'ammissione al beneficio, l'Allegato I alla circolare Inps 147/2025 (🔗) riporta i corrispondenti codici ATECO 2025.

**Piccola
impresa**

Sono ammessi al beneficio i soggetti operanti nei citati settori che soddisfano i requisiti dimensionali di piccola impresa ai sensi dell'Allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17.06.2014.

Esclusioni

Sono esclusi dall'applicazione del beneficio i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13.07.2015.

RAPPORTI DI LAVORO
INCENTIVATI

- L'esonero contributivo spetta per le **nuove assunzioni a tempo indeterminato**, effettuate dal 1.07.2024 al 31.12.2025, di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il 35° anno di età (dovendosi intendere un'età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni).
- L'esonero contributivo è applicabile in caso di **rapporto di lavoro part-time**, nonché ai rapporti di **lavoro subordinato a tempo indeterminato** instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.

• Esclusioni

- Rapporti di **lavoro domestico** e ai rapporti di lavoro di **apprendistato**.
- Contratto di **lavoro intermittente o a chiamata**, ancorché stipulato a tempo indeterminato.
- **Trasformazione a tempo indeterminato** di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere.

INCENTIVO

• Importo

- L'incentivo, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all'esonero del versamento del **100%** dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, per un periodo massimo di 3 anni e comunque non oltre il 31.12.2028, nel limite massimo di importo pari a € 800 su base mensile per ciascun lavoratore.
- Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di € 25,80 (€ 800/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.
- Nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

INCENTIVO (segue)

• Contribuzioni escluse dall'esonero

- I premi e i contributi dovuti all'Inail.
- Il contributo, ove dovuto, al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto.
- Il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli artt. 26, 27 e 29 del D. Lgs. 14.09.2015, n. 148 nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige Sudtirolo.
- Il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
- Il contributo pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
- Le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

• Contributo IVS

- Il contributo aggiuntivo per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), destinato al finanziamento dell'incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50% della retribuzione imponibile, è **soggetto all'applicazione dell'esonero contributivo**.

• Misure compensative

- In caso di applicazione delle misure compensative di cui all'art. 10, cc. 2 e 3 D. Lgs. 5.12.2005, n. 252 - relative alla destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile - l'esonero è calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall'applicazione delle predette misure compensative.

COMPATIBILITÀ CON LA NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO

- Il beneficio contributivo, in quanto rivolto a una specifica platea di destinatari, si configura quale misura selettiva e si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 e, in particolare, nel rispetto dell'art. 22 del medesimo regolamento con riferimento agli aiuti all'avviamento.

• Incremento occupazionale netto

- In forza del rinvio al rispetto delle previsioni di cui al regolamento (UE) n. 651/2014, **l'assunzione** del lavoratore per il quale si intende fruire del beneficio **deve comportare un incremento occupazionale netto**.
- Ai fini della determinazione dell'incremento occupazionale netto il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.
- L'impresa deve verificare l'effettiva forza lavoro presente nei 12 mesi successivi all'assunzione agevolata e non una occupazione "stimata".
- Pertanto, l'incremento occupazionale netto relativo ai 12 mesi successivi deve essere verificato tenendo in considerazione l'effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi e non la forza lavoro "stimata" al momento dell'assunzione.
- Per tale motivo, qualora al termine dell'anno successivo all'assunzione si riscontrino un incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., le quote mensili di incentivo eventualmente già godute si "consolidano"; in caso contrario, l'incentivo non può essere legittimamente riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto mediante le procedure di regolarizzazione.

L'incentivo è comunque applicabile qualora l'incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupati si siano resi vacanti a seguito di: dimissioni volontarie; invalidità; pensionamento per raggiunti limiti di età; riduzione volontaria dell'orario di lavoro; licenziamento per giusta causa.

COMPATIBILITÀ CON LA NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO (segue)

• Incremento occupazionale netto (segue)

- Il requisito dell'incremento occupazionale netto deve, invece, essere rispettato nel caso in cui il posto o i posti di lavoro prima occupati si siano resi vacanti a seguito di licenziamenti per riduzione di personale.
- Il **calcolo della forza lavoro mediamente occupata si effettua mensilmente**, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei 12 mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di "impresa unica".
- Per la valutazione dell'incremento occupazionale netto è necessario considerare le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto accessorio.
- Il lavoratore assunto in sostituzione di un lavoratore assente non deve essere computato nella base di calcolo, mentre va computato il lavoratore sostituito.

Il venire meno dell'incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l'**eventuale ripristino dell'incremento** per i mesi successivi consente, invece, la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma **non consente di recuperare il beneficio perso**.

COORDINAMENTO CON ALTRI INCENTIVI

- L'agevolazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

PROCEDURA DI AMMISSIONE AL BENEFICIO

• Domanda

- Il datore di lavoro richiedente l'esonero contributivo deve inoltrare all'Inps la domanda di ammissione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line reperibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata **"Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Incentivi Decreto Coesione-Articolo 21"**.

• Attività Inps

- L'Inps, una volta ricevuta la domanda telematica sia per i rapporti di lavoro in corso che per i rapporti di lavoro non ancora instaurati, mediante i propri sistemi informativi centrali provvede a:
 - .. consultare la banca dati del Ministero del Lavoro appositamente predisposta per verificare la sussistenza dello status di disoccupato alla data di avvio dell'attività indicata nel modulo on-line;
 - .. calcolare l'ammontare del beneficio spettante in base all'ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dichiarati nella richiesta;
 - .. consultare il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro sussistano le condizioni per riconoscere l'agevolazione richiesta, relativamente al rispetto della clausola Deggendorf;
 - .. fornire, qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di risorse e che i requisiti di cui sopra siano rispettati, un riscontro di accoglimento della domanda e procedere alla registrazione dell'agevolazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
- Qualora la domanda di riconoscimento dell'incentivo sia inviata per un'assunzione in corso, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l'Inps fornisce, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico, l'esito di accoglimento con riconoscimento dell'importo spettante.
- Diversamente, qualora l'istanza di riconoscimento dell'incentivo sia inviata per un'assunzione non ancora effettuata, l'Inps calcola l'ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o tramite posta elettronica ordinaria (e-mail), qualora non sia disponibile un indirizzo PEC, e una notifica nell'area "MyINPS", con le quali invita il soggetto interessato a provvedere all'instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell'invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni.

I termini previsti per la presentazione della comunicazione obbligatoria sono perentori; la loro inosservanza determina la perdita degli importi precedentemente accantonati, ferma restando la possibilità di riproporre una nuova istanza.

• Recupero del beneficio

- I datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente dell'esonero contributivo sono tenuti al versamento dei contributi dovuti, nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, ferma restando l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.

FLUSSO UNIEMENS

- Per potere esporre l'agevolazione contributiva, dal mese di competenza dicembre 2025 i datori di lavoro autorizzati a fruire della misura devono valorizzare all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

.. nell'elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore "EA34", avente il significato di "Esonero autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Art 21 del decreto-legge n. 60/2024".

- La **valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif>** con riferimento alle mensilità da luglio 2024 al mese precedente l'esposizione del corrente può essere effettuata **esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di dicembre 2025, gennaio 2026 e febbraio 2026**.
- Nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo di altri incentivi non cumulabili con gli esoneri in trattazione e voglia fruire della misura in argomento, il medesimo deve procedere alla restituzione dell'agevolazione già fruita tramite flussi regolarizzativi che vengono elaborati senza l'aggravio delle sanzioni civili.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l'attività e vogliono fruire dell'esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

Tavola

Attività ammesse al beneficio

C - Attività manifatturiere

- 10 INDUSTRIE ALIMENTARI
- 11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE
- 13 INDUSTRIE TESSILI
- 14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA
- 15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
- 16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
- 17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
- 18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
- 20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
- 21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI
- 22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
- 23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
- 241 SIDERURGIA
- 242 FABBRICAZIONE DI TUBI, CONDOTTI, PROFILATI CAVI E RELATIVI ACCESSORI IN ACCIAIO (ESCLUSI QUELLI IN ACCIAIO COLATO)
- 243 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA PRIMA TRASFORMAZIONE DELL'ACCIAIO
- 244 PRODUZIONE DI METALLI DI BASE PREZIOSI E ALTRI METALLI NON FERROSI, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI (AD ECCEZIONE DEL SETTORE 2446 "TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI")
- 26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
- 27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
- 28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE N.C.A.
- 29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
- 30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
- 31 FABBRICAZIONE DI MOBILI
- 32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
- 33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE

D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

- 351 PRODUZIONE, TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
- 353 FORNITURA DI VAPORE E ARIA CONDIZIONATA

Tavola (segue)

E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento

- 36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
- 37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
- 381 RACCOLTA DEI RIFIUTI
- 383 RECUPERO DEI MATERIALI
- 39 ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

F - Costruzioni

- 41 COSTRUZIONE DI EDIFICI
- 42 INGEGNERIA CIVILE
- 43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI

H - Trasporto e magazzinaggio

- 49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE
- 50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA
- 51 TRASPORTO AEREO
- 52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
- 53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE

J - Servizi di informazione e comunicazione

- 58 ATTIVITÀ EDITORIALI
- 59 ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE
- 60 ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE
- 61 TELECOMUNICAZIONI
- 62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE
- 63 ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI

M - Attività professionali, scientifiche e tecniche

- 69 ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ
- 70 ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE
- 71 ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE
- 72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
- 73 PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO
- 74 ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
- 75 SERVIZI VETERINARI

N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese

- 81 ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO

P - Istruzione

- 85 ISTRUZIONE

Q - Sanità e assistenza sociale

- 86 ASSISTENZA SANITARIA
- 87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
- 88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE

R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

- 90 ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO
- 91 ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI

S - Altre attività di servizi

- 94 ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE
- 95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
- 96 ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA



SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- ALTRI ASPETTI

CONTRIBUTO PER AVVIO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE IN SETTORI STRATEGICI

Art. 21, c. 3 D.L. 7.05.2024, n. 60 conv. L. 4.07.2024, n. 95 - D.M. attuativo 3.04.2025 - Circ. Inps 28.11.2025, n. 148

Con la circolare 148/2025 l'Inps ha fornito istruzioni in materia di contributo economico pari a € 500 mensili a favore delle imprese avviate dal 1.07.2024 al 31.12.2025 nei settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica da persone disoccupate che non hanno compiuto i 35 anni di età.

SCHEMA DI SINTESI

| | | | | | |
|------------------------|---|---|---|---|--|
| OGGETTO | ⇒ | Soggetti in stato di disoccupazione che non hanno compiuto i 35 anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1.07.2024 e fino al 31.12.2025, un'attività imprenditoriale in settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. | | ⇒ | <ul style="list-style-type: none">• Alla data di avvio dell'attività imprenditoriale, devono quindi possedere contestualmente i seguenti requisiti: .. età anagrafica inferiore a 35 anni; .. stato di disoccupazione. |
| | ⇒ | In caso di imprese costituite in forma societaria, il contributo mensile può essere riconosciuto a uno solo dei soci che sia in possesso dei requisiti di accesso (età anagrafica e stato di disoccupazione). | | | |
| INCENTIVO | ⇒ | <ul style="list-style-type: none">• Contributo economico di importo pari a € 500 mensili, finalizzato a supportare l'avvio dell'attività imprenditoriale.• Corrisposto dall'Inps per la durata massima di 3 anni e comunque non oltre il 31.12.2028.• Liquidato annualmente in forma anticipata per il numero di mesi interessati dall'attività imprenditoriale, tenuto conto delle disponibilità finanziarie. | | | |
| DECORRENZA | ⇒ | <ul style="list-style-type: none">• Il contributo è riconosciuto con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.• Esclusivamente in fase di prima applicazione delle disposizioni, nella sola ipotesi in cui l'avvio dell'attività imprenditoriale sia antecedente al 28.11.2025 (data di pubblicazione della circolare 148/2025), il contributo è riconosciuto con decorrenza dal mese successivo alla data del 15.05.2025, data di pubblicazione del decreto attuativo, sempre che la domanda sia presentata nei termini. | | | |
| DOMANDA | ⇒ | I soggetti interessati devono inoltrare all'Inps, in modalità esclusivamente telematica , apposita domanda. | | ⇒ | <ul style="list-style-type: none">• Utilizzando l'apposito servizio sul sito Inps.• In alternativa, il contributo può essere richiesto tramite il servizio di Contact Center. |
| | ⇒ | Termine | ⇒ | | Per avvio dell'attività deve intendersi la data di invio all'Ufficio del Registro delle Imprese della Comunicazione Unica. |
| | | | La domanda deve essere trasmessa, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall'avvio dell'attività imprenditoriale. | | |
| | ⇒ | ⇒ Nell'ipotesi in cui l'avvio dell'attività imprenditoriale sia antecedente al 28.11.2025 (data di pubblicazione della circolare 148/2025), il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda decorre da quest'ultima data. | | | |
| VERIFICA DEI REQUISITI | ⇒ | <ul style="list-style-type: none">• Il richiedente è ammesso al beneficio laddove la verifica del possesso dei suesposti requisiti di ammissione allo stesso dia esito positivo.• L'erogazione del contributo è subordinata altresì alla verifica con esito positivo della regolarità contributiva dell'attività imprenditoriale avviata, da verificare con le modalità previste dalla normativa vigente all'atto di ciascun pagamento. | | | |

ALTRI ASPETTI

ATTIVITÀ AMMESSE
AL CONTRIBUTO

- Sono quelle individuate dalla circolare Inps 148/2025, che fornisce anche l'elenco con i corrispondenti codici Ateco 2025 ([🔗](#)).

AIUTO DI STATO

- Il contributo per l'attività costituisce aiuto di Stato rientrando nelle previsioni di compatibilità di cui al regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17.06.2014.
- La fruizione del contributo per l'attività è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni cumulative: "È ammissibile ogni piccola impresa non quotata, per un periodo di 5 anni dalla sua iscrizione al Registro delle imprese, che soddisfa le seguenti condizioni cumulative:
 - a) non ha rilevato l'attività di un'altra impresa, a meno che il fatturato dell'attività rilevata non rappresenti meno del 10% del fatturato realizzato dall'impresa ammissibile nell'esercizio precedente l'acquisizione;
 - b) non ha ancora distribuito utili;
 - c) non ha acquisito un'altra impresa o non è stata costituita mediante concentrazione, a meno che il fatturato dell'impresa acquisita non rappresenti meno del 10% del fatturato dell'impresa ammissibile nell'esercizio precedente l'acquisizione o il fatturato dell'impresa costituita mediante concentrazione non sia superiore di più del 10% al fatturato combinato realizzato dalle imprese partecipanti alla concentrazione nell'esercizio precedente la concentrazione.
- Per le imprese ammissibili non soggette all'obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese, il periodo di ammissibilità di 5 anni inizia a decorrere dalla prima tra le seguenti date:
 - .. il momento in cui l'impresa avvia la sua attività economica o;
 - .. il momento in cui è soggetta per la prima volta ad un'imposizione fiscale per le sue attività economiche.
- Le imprese costituite mediante concentrazione tra imprese ammissibili agli aiuti sono anch'esse considerate imprese ammissibili per un periodo di 5 anni dalla data di iscrizione al registro delle imprese.
- La fruizione del contributo è altresì vincolata al finanziamento delle spese sostenute per l'avviamento e il mantenimento dell'attività imprenditoriale, secondo il piano aziendale adottato e per ogni mese di attività.
- I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.

Art. 6, c. 3 Decreto 3.04.2025

REGIME FISCALE

- Il contributo in oggetto **non concorre alla formazione del reddito** ai sensi del Tuir e, pertanto, ai fini fiscali non è soggetto a ritenuta.

SANZIONI

- Coloro che hanno beneficiato indebitamente del contributo per mancanza o perdita di uno dei requisiti di accesso e/o di fruizione alla misura, sono tenuti alla restituzione di quanto percepito dal mese successivo a quello in cui è venuto meno il requisito.
- Resta salva l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.